



FONDAZIONE ENTE CELERI ETS

DOCUMENTO	PARTE SPECIALE Q: REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/01)
RIFERIMENTI	MOGC D.LGS 231/01
REVISIONE	Rev. 00 del 30/04/2026

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	4
2. DESTINATARI.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4. LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX 25-<i>QUINQUIESDECIES</i> DEL DECRETO.....	7
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO.....	7
7. COMPITI DELL'ODV.....	9
8. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV.....	9
9. SISTEMA SANZIONATORIO.....	9

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

TABELLA DI CONTROLLO DELLE REVISIONI		
REV.	DATA	CAUSALE
00	30/04/2026	Prima emissione

Approvato dal CdA in data 30/04/2026

1. INTRODUZIONE

La riforma dei reati tributari introdotta con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n 124 (c.d. decreto fiscale) ha comportato l'introduzione, nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, dell'**art 25 quinquiesdecies Reati Tributari**. L'intervento estensivo della responsabilità amministrativa dell'ente è risultato necessario in seguito a:

- Intervento europeo – direttiva UE 17/1371, conosciuta come Direttiva PIF
- Orientamento giuridico (penale) e politico intransigente nei confronti dei “grandi evasori”.

La legge in oggetto richiama alcune delle fattispecie di reato contenute nel D. Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

2. DESTINATARI

Sono destinatari della presente Parte Speciale del MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Il Consiglio di amministrazione e i dirigenti dell'Organizzazione (cosiddetti soggetti apicali);
- Responsabile amministrativo, acquisti;
- i dipendenti dell'Organizzazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, i clienti dell'Organizzazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi etici di riferimento espressi nel Codice Etico e tenendo conto delle definizioni riportate nella Parte Generale del MOGC.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte Speciale del MOGC.

EVASIONE FISCALE	Comportamento che viola la legge in materia tributaria attraverso condotte che sono finalizzate a ridurre il prelievo contributivo e fiscale. Si verifica quando il contribuente si sottrae in tutto in parte agli obblighi tributari.
-------------------------	--

IMPOSTA	L'imposta è un tributo che prevede un prelievo coercitivo di ricchezza del contribuente
FRAUDOLENTA	Azione o comportamento realizzato al fine di eludere la legge con frode.
FRODE	Atto o comportamento finalizzato ad ingannare e ledere i diritti altrui.

4. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art.25- *quinquiesdecies* del DECRETO.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 2 com.1 e 2 D. Lgs 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.2-<i>bis</i>. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/01	Art. 3 D. Lgs 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"	<p>1.Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali</p>

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 4 D. Lgs 74/2000 "Dichiarazione Infedele"	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 5 D. Lgs 74/2000 "Omessa dichiarazione"	1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 8 D. Lgs 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 10 D. Lgs 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 "Indebita compensazione"	1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01	Art. 11 D. Lgs 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamenti di imposte”	1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX 25-quinquiesdecies DEL DECRETO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio risultano essere quelle che riguardano in generale la gestione contabile-amministrativa, economico-finanziaria, commerciale, acquisti e outsourcing dell'Organizzazione.

Tra le attività maggiormente esposte a tale tipologia di rischio vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'attività commerciale (acquisti e vendite), l'emissione e la ricezione di tutta la documentazione riguardante la contabilità; la predisposizione e l'emissione delle dichiarazioni IVA periodiche; pagamenti tributari attraverso l'home banking; la predisposizione e raccolta della documentazione da trasmettere allo studio che supporta l'organizzazione per gli aspetti economico-finanziari; presentazione di dichiarazioni e comunicazioni in materia tributaria e la predisposizione/ stipula di contratti nel rispetto della normativa tributaria.

I dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nella **MATRICE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI EX D.LGS 231/01**.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dalla Direzione dell'ente, anche su proposta dell'OdV, al quale è dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dall'Organizzazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i Destinatari.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico devono rispettare le procedure e i regolamenti di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di realizzare condotte che possano comportare l'elusione fraudolenta delle normative tributarie vigenti attraverso la realizzazione di fatture fittizie, occultamento di scritture contabili, vendita di fittizie, etc.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti di seguito si riportano le regole di condotta che i destinatari devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

- approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, garantendo il controllo dei documenti contrattuali, amministrativi, fiscali e delle scritture contabili da parte di più figure aziendali;
- organizzazione di incontri formativi e informativi;
- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia;
- rispettare il Codice Etico e quanto prescritto dal Sistema di Gestione;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

L'Organizzazione ha inoltre adottato procedure, protocolli, istruzioni specifici finalizzati a descrivere la gestione dei processi a rischio di commissione dei reati:

- GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI finalizzata a descrivere la gestione della selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori, a descrivere i criteri di selezione e di controllo dei fornitori in outsourcing a descrivere la gestione degli acquisti, i sistemi di selezione dei fornitori, i sistemi di controllo del pagamento dei fornitori e l'iter di autorizzazione delle soglie di spesa e a descrivere i flussi finanziari in uscita con indicazione dei controlli da attuare e delle figure di responsabilità;
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RETTE con indicazioni delle modalità di riscossione e fatturazione all'ospite
- PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE E CHIUSURA BILANCIO con l'indicazione degli adempimenti contabili obbligatori da parte dell'Organizzazione, gli adempimenti in materia di imposte e tasse e dei sistemi di controllo attuati e la gestione delle comunicazioni sociali
- PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI finalizzata a descrivere i flussi finanziari in entrata e in uscita con indicazione dei controlli da attuare e delle figure di responsabilità;
- ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON LO STUDIO COMMERCIALISTA.

Si specifica che le procedure, protocolli, istruzioni devono intendersi parti integranti della presente Parte Speciale del Modello. Per maggiori dettagli si fa riferimento all'elenco dei documenti di sistema allegato al presente MOGC.

7. COMPITI DELL'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del MOGC per quanto concerne i Reati contemplati nella presente parte speciale sono i seguenti:

1. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
2. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

8. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Al fine di garantire una maggior efficacia del modello, l'Organismo di Vigilanza predispone una comunicazione continua con l'Organizzazione (tramite l'**ALLEGATO A**), interrogandola su qualsivoglia evento che possa tradursi in una delle fattispecie di reato definite dal D. Lgs.231/01.

Per quanto concerne il flusso informativo riguardante i rapporti instaurati dall'Organizzazione con gli stakeholders, si riportano, a titolo esemplificativo, i debiti informativi ai quali l'Organizzazione deve provvedere:

- Segnalazioni di attività illecite o reati presupposto ex D.Lgs 231/01 o irregolarità nell'attuazione del Modello ex D.Lgs 231/01 (segnalazioni e whistleblowing)
- Elenco eventuali provvedimenti o notizie da organi di Polizia Giudiziaria per attività d'indagine, anche nei confronti di ignoti
- Elenco degli investimenti, pagamenti, acquisti manutenzioni extra budget
- Elenco operazioni effettuate in deroga ai protocolli previsti, anche se autorizzate
- Acquisti e incassi effettuati in contanti superiori a € 999,99
- Elenco omaggi ed erogazioni liberali ricevute
- Eventuali Deleghe o variazioni nella Governance
- Elenco dei provvedimenti disciplinari svolti, delle sanzioni irrogate, dei provvedimenti adottati
- Ciclo completo attivo: contratto/ordine cliente, fatture emesse, ddt/rapporto intervento, flussi finanziari (incassi);
- Ciclo completo passivo: contratto/ordine fornitore, fatture passive, ddt/rapporti intervento, flussi finanziari (pagamenti).

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs.231/2001, per quanto concerne i reati commessi secondo l'art.25-quinquiesdecies, prevede tipologie diverse di pene. Prima però dovranno essere verificate, come per tutti i reati presupposto:

- la sussistenza dell'interesse e vantaggio dell'azienda;
- la mancanza di un modello preventivo idoneo ed efficace;
- l'assenza di un Organismo di Vigilanza;
- l'elusione fraudolenta del modello.

Le pene previste possono essere di due tipologie pecuniarie e interdittive. Entrambe sono sempre previste per gli illeciti di natura tributaria; le prime vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote, ossia da un minimo di 25.800,00 € ad un massimo di 774.500,00 €.

Secondo il secondo comma dell'art. 25-*quinqüesdecies* la pena verrà aumentata di un terzo nel caso in cui l'organizzazione, dalla condotta illecita, abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Infine ex art. 25-*quinqüesdecies* com.3 alle sanzioni pecuniarie, **si aggiungono poi le sanzioni interdittive**, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia:

(i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,

(ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,

(iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

(iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,

(v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.